



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MAGISTRATI
AMMINISTRATIVI

STATUTO
dell'Associazione Nazionale
Magistrati Amministrativi

**con le modifiche approvate dall'Assemblea
Generale del 18 novembre 2022**

1. – STATUTO DELL’A.N.M.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI AMMINISTRATIVI
(testo aggiornato con le modifiche apportate con deliberazione dell’Assemblea generale del 13 marzo 2013 e con deliberazione dell’Assemblea generale del 18 novembre 2022)

Capo I
DENOMINAZIONE, SCOPI E PATRIMONIO
DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1
Costituzione

1. È costituita l’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi – A.N.M.A. – con sede in Roma – presso il TAR del Lazio – via Flaminia, 189.

Art. 2
Scopi

1. L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) dare opera affinché le funzioni, le prerogative ed il prestigio degli organi della giustizia amministrativa siano garantiti secondo i principi fissati nella Costituzione repubblicana;
b) propugnare l’attuazione di un ordinamento della giustizia amministrativa che realizzi la più completa tutela della giustizia nella Amministrazione in conformità delle esigenze dello Stato di diritto in regime democratico ed in conformità dei principi della Costituzione;
c) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati amministrativi;
d) dare il proprio contributo tecnico-professionale alla elaborazione delle riforme legislative attinenti alle pubbliche istituzioni repubblicane;
e) assumere iniziative di carattere assistenziale e previdenziale.
2. L’Associazione – autonoma ed indipendente – ispira la propria attività all’attuazione più completa dei valori di libertà e democrazia affermati nella Carta Costituzionale.
3. L’Associazione potrà federarsi con altre consimili associazioni.

Art. 3
Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei soci, da eventuali legati e donazioni nonché dai beni acquistati.

Capo II
DEI SOCI

Art. 4
Ammissione

1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione i magistrati amministrativi in servizio presso gli organi

della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Tribunali Amministrativi Regionali – Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige).

2. Essi sono eleggibili alle cariche dell’Associazione.
 3. Gli iscritti collocati a riposo continuano a far parte dell’Associazione a titolo onorario.

Art. 5
Quote sociali

1. I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, da stabilirsi con regolamento del Consiglio direttivo.

Art. 6
Perdita qualità di socio

1. La qualità di socio ordinario si perde:
 a) per dimissioni;
 b) per cessazione della qualità di magistrato amministrativo;
 c) per esclusione.
 2. Durante il procedimento per l’esclusione può essere sospeso l’esercizio dei diritti sociali con deliberazione del Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
 3. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Art. 7
Esclusione

1. Può essere escluso il socio che abbia fatto opera contraria ai fini dell’Associazione.
 2. L’esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo e la riammissione del socio escluso sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
 3. Contro il deliberato del Consiglio è ammesso reclamo all’Assemblea generale, entro 30 giorni dalla notifica del deliberato medesimo.

Art. 8
Morosità

1. Il socio moroso nel pagamento di due annualità è sospeso dai diritti sociali e può essere escluso dal Consiglio direttivo, con deliberazione a maggioranza

assoluta dei suoi membri, qualora – dopo regolare diffida – persista nella morosità.
 2. Egli può chiedere di essere riammesso purché effettuati il pagamento di tutte le quote dovute. La riammissione è decisa dal Consiglio direttivo con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Capo III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 *Elencazione*

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio direttivo;
 - d) la Giunta esecutiva;
 - e) il Collegio dei revisori.
2. Non possono assumere cariche sociali, e decadono dalle cariche sociali eventualmente ricoperte, i magistrati amministrativi che siano o vengano collocati in fuori ruolo.

Art. 10 *Assemblea generale – Composizione e funzioni*

1. L'Assemblea generale, che può tenersi oltre che presso la sede istituzionale anche in ogni altro luogo dove la stessa è ritualmente convocata, si compone di tutti i soci ordinari aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea generale è organo deliberante dell'Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi di cui all'art. 2, eccettuate quelle espressamente devolute – a norma del presente statuto – al Consiglio direttivo ed alla Giunta esecutiva.
3. L'assemblea generale provvede all'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.
4. Essa delibera sia in sede ordinaria che straordinaria.

Art. 11 *Assemblea generale – Convocazioni*

1. L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno per l'approvazione dei bilanci di cui all'art. 16, lett. b).
2. L'assemblea generale è convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio direttivo ovvero su richiesta di un sesto dei soci.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve essere comunicato ai soci, tramite e-mail all'indirizzo istituzionale di posta elettronica ovvero a quello diverso previamente comunicato all'ANMA, almeno dieci giorni prima della data fissata e deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 12 *Assemblea generale – Svolgimento*

1. L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci iscritti ed aventi diritto al voto. Se non sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione nel giorno e nell'ora indicati a termine dell'articolo precedente. L'Assemblea, prima di iniziare i suoi lavori, elegge un presidente, un segretario e, in caso di votazioni, l'ufficio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori.
2. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti e ad esse sono tenuti ad uniformarsi gli organi sociali nella loro azione. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione secondo quanto determina il presidente dell'Assemblea; la votazione per appello nominale deve essere chiesta da almeno dieci soci.
3. Le votazioni per le cariche sociali e quelle per le mozioni di sfiducia si effettuano per scrutinio segreto. Nelle votazioni per le cariche sociali sono proclamati eletti i soci che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti sono eletti i più anziani nel ruolo.

Art. 13 *Assemblea generale – Deleghe*

1. Salvo che in materia elettorale, ove il diritto di voto si esprime esclusivamente di persona anche mediante invio per lettera con garanzia di segretezza o con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, i soci possono delegare ad altri soci il diritto di voto nell'Assemblea generale.
2. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Art. 14 *Presidente e vice-presidente*

1. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché convoca e presiede il Consiglio medesimo.
2. Il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

Art. 15 *Consiglio direttivo – Durata e composizione*

1. Il Consiglio direttivo si compone di 15 membri e dura in carica tre anni.
2. È incompatibile la carica di membro del Consiglio direttivo con quella di membro effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Art. 16 *Consiglio direttivo – Attribuzioni e riunioni*

1. Al Consiglio direttivo compete:
 - a) compiere gli atti necessari all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea generale e della politica associativa da essa fissata;
 - b) approvare le proposte di bilancio e di rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale;

- c) approvare le proposte di modifica dello Statuto di cui al successivo art. 25;
 - d) deliberare la convocazione dell'Assemblea medesima;
 - e) nominare al proprio interno il Presidente, che assume la carica di Presidente dell'A.N.M.A., il Vice-Presidente ed il Segretario generale;
 - f) nominare la Giunta esecutiva e decidere sulle mozioni di sfiducia della stessa;
 - g) indire le elezioni per il rinnovo dei propri membri;
 - h) nominare il Segretario amministrativo dell'Associazione;
 - i) approvare i regolamenti occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni del presente Statuto;
 - l) fissare con regolamento la quota sociale annua di cui all'art. 5;
 - m) organizzare convegni ad esclusivo scopo di studio.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è di norma convocato dalla Giunta esecutiva o dal Presidente. È inoltre convocato su richiesta di quattro membri del Consiglio stesso, ovvero di due membri della Giunta esecutiva. Alle sedute del Consiglio direttivo hanno facoltà di assistere senza diritto di voto e di intervento singoli associati.
3. Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4. Il calendario delle sedute deve essere adeguatamente pubblicizzato. Il verbale delle sedute è a disposizione di tutti gli associati.

Art. 17

Consiglio direttivo – Elezioni

1. Nove membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea su base nazionale, con voto personale non delegabile e con un numero di preferenze non superiore a cinque.
2. I rimanenti sei membri sono eletti su base multiregionale, con voto personale non delegabile e con una sola preferenza. A tal fine l'Italia è divisa in 6 collegi elettorali:
 - 1° Collegio: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia;
 - 2° Collegio: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
 - 3° Collegio: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;
 - 4° Collegio: Lazio;
 - 5° Collegio: Campania e Puglia;
 - 6° Collegio: Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
 I magistrati del Consiglio di Stato si considerano appartenenti al 4° Collegio, quelli del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regionale Siciliana al 6° Collegio.
3. Solo i soci in servizio presso gli organi di giustizia amministrativa appartenenti a ciascun collegio elettorale hanno l'elettorato attivo e quello passivo.
4. In caso di trasferimento del magistrato così eletto in sede giurisdizionale di altro collegio, prima di sei mesi dal termine del suo mandato, il magistrato è sostituito

dal primo dei non eletti nel collegio di appartenenza del medesimo.

5. È possibile candidarsi insieme nel collegio nazionale e nel collegio elettorale di appartenenza. In caso di elezione in ambedue i collegi il candidato eletto dovrà esercitare il diritto di opzione per uno di essi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Decorso il termine suddetto senza che sia stata effettuata l'opzione, il candidato si intende eletto nel collegio multiregionale di appartenenza.
6. Le candidature devono pervenire all'Associazione 30 giorni prima della data delle elezioni.
7. Le operazioni elettorali si svolgono in un medesimo giorno presso la sede dell'Associazione – ove sono costituite sette urne, la prima per il collegio nazionale e le altre per ciascun collegio multiregionale –. È comunque consentito il voto per posta o con modalità telematiche nel rispetto dei criteri indicati con il regolamento di cui al comma 8.
8. Con regolamento, approvato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. i), sono determinate le modalità secondo le quali potrà essere espresso il voto per posta o con modalità telematiche, nel rispetto del principio di segretezza. Il regolamento individua anche il periodo entro il quale il voto può essere espresso oppure, nel caso di voto per posta o con modalità telematiche, la data entro la quale dovranno pervenire le espressioni di voto.

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. All'Assemblea generale può essere presentata una mozione di sfiducia al Consiglio direttivo da parte di almeno un terzo dei soci. Le votazioni sulla mozione avranno luogo per appello nominale e la mozione dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei soci presenti e di quelli rappresentati.

Art. 19

Giunta esecutiva – Composizione ed attribuzioni

1. La Giunta esecutiva è formata dal segretario generale e da altri quattro membri anch'essi nominati dal Consiglio direttivo al proprio interno con votazione per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso. Nel caso non si riesca a formare la maggioranza si procede a scrutinio con voto segreto ed ogni componente ha diritto a tre voti di preferenza.
2. La Giunta esecutiva è coordinata dal Segretario generale ed è competente ad attuare in concreto e con continuità la politica associativa, in conformità delle direttive e delle decisioni del Consiglio direttivo e sotto il controllo di questo.
3. La Giunta esecutiva delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4. Al Consiglio direttivo può essere presentata una mozione di sfiducia alla Giunta da parte di almeno un terzo dei suoi membri. La mozione deve

contestualmente proporre la composizione della nuova Giunta esecutiva.

5. La mozione nonché la proposta di nomina della nuova Giunta sono approvate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo mediante voto per appello nominale.

6. Funzioni esecutive diverse da quella di rappresentanza e da quella vicaria di cui all'art. 14, possono essere demandate dal Consiglio direttivo anche a propri componenti non membri della Giunta esecutiva, d'intesa con questa.

7. La Giunta esecutiva esercita le proprie funzioni sia tramite deliberazioni collegiali sia mediante delega ai suoi membri di specifici adempimenti.

8. In via d'urgenza la Giunta esecutiva può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Consiglio direttivo, con obbligo di sottoporre quanto deliberato a ratifica dello stesso. A tale scopo la Giunta esercita il potere di convocazione di cui all'art. 16, comma 2, dandone immediata comunicazione a tutti i membri.

9. Il Segretario generale può, in via d'urgenza, adottare i provvedimenti necessari di competenza della Giunta esecutiva, con l'obbligo di sottoporli al più presto alla ratifica della medesima.

10. La Giunta fissa di norma al termine di ciascuna riunione la data della riunione successiva, oppure è convocata dal Segretario generale.

11. La Giunta può, altresì, essere convocata su richiesta di quattro membri del Consiglio o di due membri della Giunta medesima. In caso di assoluta necessità ed urgenza la Giunta può riunirsi senza preavviso.

Art. 20

Decadenza dagli organi associativi

1. L'assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva comporta di diritto la decadenza dalla nomina negli organi suddetti.

2. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Art. 21

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre soci.

2. Il Collegio dei revisori ha il compito di:

- a) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- b) redigere la relazione sui bilanci.

3. I membri del Collegio dei revisori sono eletti dall'Assemblea generale su base nazionale, insieme ai membri del Consiglio direttivo, con voto personale non delegabile e con un numero di preferenze non superiore a due. Essi rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio direttivo.

Art. 22

Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. È ammessa la rieleggibilità.

Art. 23

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un sesto dei soci.

2. Le modifiche debbono essere approvate dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 24

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

2. In tal caso l'Assemblea stessa provvede alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del fondo residuo ad un istituto di previdenza o di beneficenza.

NORMA TRANSITORIA

(alla riforma dello Statuto approvata dall'Assemblea generale dell'11 febbraio 1995). In via transitoria, per la prima elezione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva successiva all'approvazione della presente norma, tre posti del Consiglio direttivo del collegio nazionale ed un posto della Giunta esecutiva sono riservati a soci con qualifica di referendario o primo referendario. All'elezione per i posti di riserva si procede con le stesse modalità indicate dagli art. 17 e 19 per l'elezione rispettivamente del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.